

# **La tassazione del trust ai fini delle imposte indirette: il contrasto della giurisprudenza di legittimità**

## **Sommario:**

1. L'istituto del trust
2. La rilevanza fiscale del trust
3. Le "stagioni" della giurisprudenza della Corte di Cassazione
  - 3.1. Il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione e l'immediata tassazione del trust: le ordinanze del 2015
  - 3.2. Il rilievo dell'effetto traslativo
  - 3.3. Il rilievo della natura gratuita o onerosa del trust: l'arricchimento patrimoniale come presupposto indefettibile

## **1. L'istituto del trust**

Il trust è un istituto giuridico di derivazione anglosassone, che è stato disciplinato, per la prima volta, nell'ordinamento italiano dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985.

La Convenzione delinea la struttura fondamentale del trust, configurandolo quale insieme di rapporti giuridici, costituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

L'art. 2 della Convenzione, inoltre, elenca gli elementi caratteristici (e in un certo senso "necessari") del trust, che sono essenzialmente tre:

- la distinzione dei beni conferiti in trust dal patrimonio del trustee ("i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee" – c.d. "effetto segregativo");
- l'intestazione al trustee dei beni medesimi ("i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee");
- il potere e, al contempo, l'obbligo del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee ("il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee").

L'elemento che più sembra caratterizzare l'istituto del trust è l'effetto di segregazione, per il quale i beni che siano stati conferiti in trust vanno a formare una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, così come a quello del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che essi sono sottratti ai creditori personali dei soggetti su menzionati.

L'istituto in esame, tuttavia, si caratterizza anche per la circostanza per la quale il trustee, che è una sorta di "affidatario" temporaneo, pur avendo a tutti gli effetti il diritto di proprietà sui beni, vede al tempo stesso tale diritto notevolmente compresso sotto il profilo del godimento.

Infatti, su di lui incombe l'obbligo di amministrare i beni nell'interesse dei beneficiari finali del trust, i quali sono i soggetti ai quali la massa di beni segregati in trust verrà assegnata al termine del trust stesso; altresì, il trustee può amministrare i beni non tanto nell'interesse di determinati soggetti, ma per il conseguimento di un determinato scopo (nei trust c.d. "di scopo").

Così il trustee, pur avendo la titolarità piena del diritto di proprietà, vede l'esercizio dello stesso estremamente limitato, in quanto funzionalizzato alla realizzazione di quanto il disponente ha stabilito nell'atto costitutivo e nel programma del trust, al momento della costituzione (o anche durante la vita del trust, in quanto il programma può sempre subire modifiche durante lo svolgimento).

Data l'estrema flessibilità dell'istituto del trust, che consente un suo utilizzo per la realizzazione dei più svariati scopi, esso nella prassi ha assunto diverse forme: infatti, è possibile delineare varie tipologie di trust, che si differenziano tra loro a seconda del loro oggetto, e del loro scopo, del rapporto esistente tra i soggetti del trust, dalla posizione in cui si collocano trustee e beneficiari (ovvero se siano essi individuati o meno o se essi coincidano con lo stesso soggetto).

A questo proposito, possono venire in considerazione, ai fini della nostra indagine, in quanto si ritroveranno nei casi affrontati dalla giurisprudenza, le seguenti tipologie di trust:

- a) trust auto-dichiarato, con il quale il disponente si nomina quale trustee, mirando a realizzare una separazione di patrimoni, ma il vincolo di destinazione sui beni conferiti si forma all'interno del suo stesso patrimonio, in quanto non fuoriescono da esso (e in certi casi, il disponente può addirittura individuare sé stesso quale beneficiario del trust);
- b) trust revocabile, nel caso in cui il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee;
- c) trust discrezionale, che si ha allorché il disponente si riserva la facoltà di individuare in un momento successivo i beneficiari, o rimetta al trustee l'individuazione stessa, o la determinazione delle rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici;
- d) trust di scopo, con la cui istituzione il disponente non intenda beneficiare dei determinati soggetti, ma destinare i beni segregati al perseguimento di un determinato obiettivo;
- e) trust di garanzia, in genere eseguito per la garanzia dei crediti nei confronti degli istituti bancari, con i quali il disponente segrega determinati beni ai fini della garanzia del credito;
- f) trust liquidatorio, che si ha quando i beni segregati con l'atto di costituzione sono funzionali al soddisfacimento di creditori del disponente.

Sebbene diverse tra loro nel senso sopra precisato, tali forme di trust sono accomunate dal prodursi, in ogni caso, dell'effetto di segregazione patrimoniale dei beni conferiti, che sopra si è descritto come l'elemento più significativo, nonché maggiormente caratterizzante, dell'istituto in questione.

Tale circostanza, si ricollega, implicandola, alla questione della tassazione dell'atto istitutivo del trust, in quanto sarà necessario stabilire se lo spostamento di tali beni dal patrimonio del disponente a quello "segregato" e destinato al soddisfacimento dei beneficiari o dello scopo del trust, produca un effetto traslativo che assurga a presupposto di imposta, e se, sempre ai fini dell'accertamento dell'espressione della capacità contributiva, il mero atto istitutivo del trust, con la connessa apposizione del vincolo di destinazione ai beni conferiti, sia espressivo di ricchezza, e quindi di capacità contributiva (ovvero, se debba aversi riguardo all'arricchimento patrimoniale del beneficiario perché si concretizzi un presupposto imponibile).

## **2. La rilevanza fiscale del trust**

In quanto istituto attraverso il quale è possibile realizzare le più svariate operazioni, il trust rileva a fini fiscali, sia sotto il profilo dell'imposizione diretta, sia sotto quello dell'imposizione indiretta.

Ed è proprio sotto questo ultimo profilo che nella giurisprudenza tributaria di merito prima, e in quella di legittimità poi, si è sviluppato un contrasto circa la misura dell'imposizione, relativamente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e, a partire dal 2006, dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti, successivamente all'emanazione dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, convertito con modificazioni in legge 286/2006, che ha introdotto l'imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione dei vincoli di destinazione, si è posta la problematica relativa all'applicazione di anzidetta imposta all'atto dispositivo del trust, in quanto atto che determina lo spostamento di determinati beni da un patrimonio ad un altro.

Segnatamente, le questioni attorno alle quali si sono sviluppate le maggiori incertezze interpretative, e che hanno costituito oggetto delle pronunce della giurisprudenza, hanno riguardato:

- a) l'applicazione dell'imposta di registro all'atto istitutivo del trust, in termini di applicazione della stessa in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, o in misura proporzionale, ex art. 9 della Tariffa stessa;
- b) l'applicazione in misura fissa o proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale ai relativi atti dispositivi del trust;
- c) l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto costitutivo di trust, almeno per tutte le fattispecie formate dopo il 31 ottobre 2006, sotto il profilo della individuazione del momento in cui si realizza il presupposto impositivo a fronte del quale applicare l'imposta in misura proporzionale. A questo proposito, è stato molto dibattuto il problema dell'individuazione dell'esatta portata dell'art. 2, comma 47 ss., del d.l. 262/2006, convertito con modifiche in l. 286/2006, e sul significato da attribuire all'inciso secondo il quale l'imposta di donazione va a colpire, oltre agli atti di donazione a titolo gratuito, anche "gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione".

Prima di esaminare in quali termini la questione è stata nel corso degli anni ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, occorre innanzitutto delineare come le suddette imposte vadano ad intrecciarsi con le varie vicende del trust.

A tal fine, è necessario innanzitutto distinguere le varie vicende del trust che possono essere oggetto di prelievo fiscale.

Gli elementi o presupposti impositivi tipici della struttura giuridica del trust rilevanti ai fini dell'imposizione indiretta sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/E del 2007.

In particolare, sono stati qualificati rilevanti a fini fiscali:

- a. l'atto istitutivo, con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale;
- b. l'atto (o gli atti) dispositivo (relativamente all'imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di destinazione), con il quale il settlor vincola i beni in trust, che si configura quale negozio a titolo gratuito, sul quale il decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni, rinviando per la disciplina al Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2001, disponendone l'applicazione anche "...alla costituzione dei vincoli di destinazione...";
- c. l'atto dispositivo (relativamente all'imposta ipotecaria e catastale), soggetto alle imposte ipotecaria e catastale, le cui modalità di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dovute per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti;
- d. eventuali operazioni compiute durante il trust, di gestione del patrimonio compiute dal trustee, che, qualora si sostanzino in atti di acquisto o di vendita di beni, devono essere soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto;
- e. il trasferimento dei beni ai beneficiari, il quale, a detta dell'Amministrazione finanziaria, non realizzerebbe, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, in quanto i beni avrebbero già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust.

Una volta inquadrato in tali termini il rapporto tra le varie vicende del trust e l'imposizione indiretta, con una successiva Circolare, la n. 3/E del 2008, , avente ad oggetto "Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione", l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarire, di fronte alle incertezze applicative affiorate nella prassi, l'ambito di applicazione della novellata disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 2, comma 47 ss., d.l. 262/2006, che ricomprende tra le fattispecie soggette ad essa anche la "...costituzione di vincoli di destinazione...", tra i quali viene espressamente inclusa la costituzione di trust.

Riguardo tale ultima Circolare, è possibile evidenziare come l'Amministrazione Finanziaria, riguardo l'imposta sulle successioni e donazioni, sebbene ricomprenda il trust tra i negozi rientranti nella categoria della "costituzione dei vincoli di destinazione", ne differenzi il trattamento, rispetto a questi ultimi, in ragione delle "rilevanti peculiarità" dell'istituto in esame.

Infatti, se per quanto riguarda in generale gli atti costitutivi dei vincoli di destinazione, viene stabilito doversi avere riguardo alle diverse modalità con cui l'effetto segregativo viene conseguito ai fini dell'applicazione delle imposte indirette (in quanto si esclude che detto effetto sia sempre funzionale al trasferimento della proprietà dei beni vincolati a soggetti diversi dal disponente), potendo l'imposta sulle successioni e donazioni essere assolta soltanto ove al vincolo di destinazione si accompagni un trasferimento di beni, per il trust viene elaborata una soluzione diversa.

Secondo l'Agenzia, la costituzione dei beni in trust deve considerarsi in ogni caso rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust, e ciò, dunque, anche in assenza di qualsiasi effetto traslativo.

Le diverse regole previste per il trust deriverebbero, secondo la ricostruzione operata dall'Amministrazione, dal fatto che la costituzione dei beni in trust produce sempre e comunque un effetto segregativo dei beni medesimi sia rispetto al patrimonio del disponente, sia rispetto a quello del trustee, e ciò indipendentemente da qualsiasi trasferimento formale della proprietà; in questo contesto, l'unicità della causa fiduciaria caratterizzante tutte le vicende del trust farebbe sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio.

Come evidenziato, la Circolare interviene a precisare anche l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, le quali, sarebbero dovute in misura proporzionale sugli atti inter vivos e mortis causa riconducibili nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo; in questo caso, per il trust vale la medesima regola degli altri atti di costituzione dei vincoli di destinazione, ovvero la debenza delle imposte in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, a prima vista, dalle Circolari su menzionate si evince che l'atto istitutivo debba scontare l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte I, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, data l'assenza del contenuto patrimoniale dell'atto. Tuttavia, nella prassi si è riscontrato come l'Agenzia delle Entrate applichi l'imposta di registro in misura proporzionale anche sull'atto istitutivo, sulla scorta dell'assunto per cui, con esso, si produrrebbe, attraverso l'atto di segregazione, il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al trustee, configurandosi un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, che giustificherebbe la pretesa impositiva.

Detta ricostruzione operata dall'Agenzia non ha riscontrato il favore né della dottrina, né della giurisprudenza tributaria di merito: queste, invece, si sono mosse nel senso di dare rilevanza, ai fini dell'imposizione in misura proporzionale, al requisito dell'arricchimento patrimoniale, e quindi dell'effettività della capacità contributiva, sia per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni.

Partendo dal presupposto secondo il quale l'attribuzione di beni in trust, almeno prima della devoluzione finale, non dia vita ad alcun arricchimento patrimoniale di alcuno, viene indicato rilevante, ai fini della

tassazione, solo il momento del trasferimento dei beni stessi ai beneficiari, quale unico momento in cui si realizzerebbe il presupposto impositivo, difettando, prima di allora, qualsiasi indice di capacità contributiva. Così, per l'imposta sulle successioni e donazioni, si assume che l'atto di segregazione (e quindi di trasferimento dei beni in trust) debba scontare l'imposizione di registro in misura fissa mancando una manifestazione di attuale capacità contributiva; ciò in quanto il passaggio dei beni dal disponente al trustee, ancorché a titolo gratuito, sia mosso dall'unico intento di realizzare il trust a favore dei beneficiari, non concretizzandosi, di conseguenza, alcun arricchimento duraturo del trustee stesso, il quale non vedrebbe alcun vantaggio patrimoniale. Al contrario, l'arricchimento patrimoniale, quale oggetto dell'imposta, potrà considerarsi attuale ed effettivo solo nel momento in cui sarà riscontrabile in capo al beneficiario un diritto a pretendere che gli venga devoluto il fondo in trust, al momento dello scioglimento del trust stesso, con la conseguenza di doversi ritenere esclusa, fino a quel momento, la tassazione.

Anche per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si ritiene che la liquidazione in misura proporzionale possa avvenire solo in occasione della devoluzione finale dei beni ai beneficiari, difettando nelle altre ipotesi il presupposto della capacità contributiva, dovendo dunque propendersi in tali ipotesi per la diversa soluzione della misura fissa; l'imposta di registro invece deve essere pacificamente corrisposta in misura fissa sull'atto istitutivo del trust (come d'altronde è stato anche espressamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria).

Questi, in sintesi, sono gli indirizzi della giurisprudenza di merito, oltre che della dottrina, le quali, ora con un'argomentazione, ora con un'altra, fanno sostanzialmente coincidere la tassazione con il momento dell'arricchimento patrimoniale dei beneficiari, ritenendo non applicabile, *sic et simpliciter* sull'atto di costituzione (quando questo contenga anche disposizioni dispositive dei beni in trust) l'applicazione delle imposte in misura proporzionale.

### **3. Le “stagioni” della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

La giurisprudenza di legittimità non si è mossa su un percorso lineare in materia di imposizione indiretta del trust.

Infatti, è possibile rintracciare delle “stagioni” nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, con una duplice avvertenza: da un lato, il percorso interpretativo della Suprema Corte non sempre si è uniformato in base a periodi di tempo determinati: nel senso che essa, in uno stesso anno, ha dato soluzioni diverse rispetto alle sue stesse pronunce coeve, andando a recuperare precedenti passati che sembravano ormai superati; dall'altro lato, il giudice di legittimità ha dovuto dare soluzioni diverse anche in considerazione del fatto che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.l. 262/2006, convertito in legge 286/2006, il trattamento fiscale del trust è stato modificato per tutte quelle fattispecie venute in considerazione sotto la mutata disciplina, con la conseguenza che il giudice di legittimità ha dovuto differenziare le soluzioni a seconda che alla fattispecie fosse applicabile o meno, *ratione temporis*, la nuova disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

È possibile fare un'ultima notazione, prima di passare ai diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità: non sempre risulta chiara una netta distinzione, quanto i presupposti e gli effetti, tra imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta sulle successioni e donazioni.

Si passerà ora all'esame dei tre orientamenti di fondo che la Suprema Corte ha elaborato nel corso degli ultimi cinque anni, ciascuno dei quali può considerarsi dotato di una propria autonomia sulla base del presupposto impositivo di volta in volta considerato decisivo ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e ipo-catastale, nonché, per le fattispecie successive al 31 ottobre 2006, dell'imposta sulle successioni e donazioni.

#### **3.1. Il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione e l'immediata tassazione del trust: le ordinanze del 2015**

La prima compiuta elaborazione del rapporto tra imposizione indiretta e trust, alla luce della novellata disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, ex art. 2, comma 47 ss. del d.l. 262/2006, come convertito dalla legge 286/2006, si ricava da una serie di ordinanze emanate nell'anno 2015 dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione<sup>1</sup>.

Tali pronunce sono accomunate dalla circostanza per la quale la Corte da una interpretazione della citata disposizione di legge, che, si ricorda, estende l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, oltre che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, anche alla nuova categoria della "costituzione dei vincoli di destinazione", nel senso di prevedere, tramite quest'ultimo inciso, l'istituzione di un'imposta che va a colpire, autonomamente, la mera costituzione del vincolo.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice di legittimità nelle ordinanze del 2015 può essere riassunto nei seguenti termini.

Innanzitutto, la Corte interpreta il comma 47 dell'art. 2, d.l. 262/2006, individuando nel tenore della norma la finalità di istituire una nuova imposta, che vada a colpire non già i trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come accade per le successioni e le donazioni, ma direttamente la costituzione dei vincoli.

Si afferma che quella sulla costituzione di un vincolo di destinazione configuri una imposta nuova, la quale, sebbene sia disciplinata attraverso il rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/1990, conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.

Il presupposto impositivo viene individuato nella "predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi".

Dunque, ai fini dell'applicabilità dell'imposta (sulle donazioni, ma la quale viene trasformata in un'una autonoma imposta che va ad incidere, in sé, sulla costituzione dei vincoli di destinazione), non rileverebbe né il trasferimento dei beni dal disponente a soggetti terzi, né l'arricchimento conseguito da questi ultimi, ma semplicemente la funzionalizzazione di determinati beni ad uno specifico interesse o obiettivo perseguito dal settlor.

L'atto di costituzione del trust, secondo tale ricostruzione, deve scontare l'imposta di donazione in misura proporzionale, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 che istituirebbe l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione e non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione dei vincoli di destinazione in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale. Il legislatore, secondo la Corte, avrebbe attratto all'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrre un vincolo di destinazione, compreso il trust.

In definitiva, l'oggetto della tassazione viene individuato nell'istituzione del vincolo in sé, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un trasferimento patrimoniale.

Detta conclusione, si badi, è stata adottata anche per le fattispecie in cui erano venuti in considerazione trust auto-dichiarati, nei quali cioè è assente qualsiasi trasferimento dei beni conferiti da un soggetto ad un altro, in quanto è lo stesso disponente a nominarsi quale trustee: pur difettando il trasferimento, e dunque qualsiasi movimentazione di ricchezza, in forza del principio su espresso, anche in tali casi si è ritenuto di applicare la tassazione in misura proporzionale immediatamente all'atto istitutivo<sup>2</sup>.

Un simile approccio, poteva destare giustificati dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, ma la VI Sezione si è preoccupata di fuggire anche quelli, sostenendo non rilevare la mancanza di arricchimento, dal momento che il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è

---

<sup>1</sup> Si veda Cass. civ., Sez. VI, ord. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015.

<sup>2</sup> Per tutte, si veda l'ordinanza del 24 febbraio 2015 n. 3735.

l'utilità economica che, tramite la disposizione patrimoniale, si destina ad altri, ed è proprio su tale utilità, che viene destinata ai beneficiari del trust, che va a gravare il peso del prelievo.

L'orientamento inaugurato dalle ordinanze del 2015 è stato seguito anche dalla sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482, la quale lo avalla sotto forma di principio di diritto, sostenendo che "la costituzione di un vincolo di destinazione su beni costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, L. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni"; si esclude conseguentemente il collegamento della tassazione alla identificazione di qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto, e, quindi, il collegamento dell'onere tributario alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio.

Secondo questa prima tendenza della Corte sarebbe corretto prescindere dal requisito dell'arricchimento, che si tradurrebbe nell'attribuzione dei beni in un determinato patrimonio ad un altro, e dal trasferimento di beni e diritti da un soggetto ad un altro, in quanto il presupposto impositivo si configura a fronte della funzionalizzazione dei beni conferiti in trust alla realizzazione di un determinato interesse; l'attenzione, dunque, dovrebbe essere rivolta non già sulla presenza o meno dell'effetto traslativo e, quindi, sull'arricchimento patrimoniale di un dato soggetto, ma unicamente all'impressione di determinati vincoli di destinazione (ovvero di una funzionalizzazione) ai beni conferiti in trust.

### **3.2. Il rilievo dell'effetto traslativo**

La soluzione estrema dell'immediata applicazione dell'imposta di donazione al trust in misura proporzionale, sin dall'atto costitutivo (laddove, si intende, lo stesso contenesse anche l'atto dispositivo dei beni), è stata successivamente abbandonata in favore di un'ottica che tenesse maggiormente in considerazione l'effettivo trasferimento patrimoniale tra i soggetti del trust, ed il corrispettivo incremento patrimoniale del soggetto beneficiario.

Si può osservare come, in tema di imposta sulle successioni e donazioni, il primo passo in questo senso sia stato compiuto dalla sentenza n. 21614/2016 della V Sezione della Corte di Cassazione.

Questa volta, smentendo l'interpretazione fornita dalle ordinanze del 2015 e dalla sentenza n. 4482 dello stesso anno 2016, la Suprema Corte nega che l'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006 abbia istituito un'autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, dovendosi intendere quale unica imposta espressamente istituita dalla norma in questione quella sulle successioni e sulle donazioni, con l'unica differenza che ad essa devono essere assoggettati anche i "vincoli di destinazione"; in ogni caso, si precisa, il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 del 1990, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.

Con particolare riferimento al trust auto-dichiarato, che costituiva la fattispecie oggetto della sentenza, viene dunque esclusa l'applicazione dell'imposta proporzionale di donazione (così come l'applicazione in misura proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale), in quanto l'effetto di segregazione che deriva dalla costituzione del vincolo non produce alcun trasferimento di beni né alcun arricchimento di persone, che si realizzeranno solo successivamente a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò solo in questo caso tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale: all'istituzione del trust, dunque, è stata ritenuta applicabile soltanto l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa, in quanto la mera dotazione non è stata ritenuta da intendere quale manifestazione di capacità contributiva.

Tale pronuncia, che sarà presa a modello dalle successive sentenze in materia di imposta di donazione al trust, in verità fa applicazione di un principio già enunciato dalla Corte in una serie di pronunce del 2015, le quali, tuttavia, non avevano preso in considerazione la fattispecie dell'applicazione dell'imposta sulle

successioni e donazioni, in quanto aventi ad oggetto fattispecie formatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.l. 262/2006.

Infatti, a partire dalla sentenza n. 25478 del 2015, riguardo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si era già operata un'apertura al rilievo del trasferimento dei beni, e, in definitiva, dell'incremento patrimoniale, per l'applicazione delle suddette imposte in misura proporzionale.

In questo caso la Corte ha negato quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, secondo la quale nel trust con attribuzione di beni immobili il negozio traslativo in favore del trustee avrebbe dovuto scontare l'imposta proporzionale di registro, sostenendo che "non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un trust a imposizione proporzionale immediata, essendo quell'atto non in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee".

Tale conclusione, deriverebbe dalla natura dell'istituto, il quale si caratterizza per la circostanza che l'acquisto da parte del trustee non è definitivo, ma si presenta come funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, ovvero, dell'attribuzione (solo in questo caso definitiva) del bene al beneficiario: e solo quest'ultimo momento può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza.

In definitiva, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale si ammette che "la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio, postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa"<sup>3</sup>.

### **3.3. Il rilievo della natura gratuita o onerosa del trust: l'arricchimento patrimoniale come presupposto indefettibile**

L'orientamento teso a privilegiare, ai fini della tassazione proporzionale dell'atto istitutivo del trust che disponga anche il trasferimento dei beni, l'effettivo trasferimento dei beni, inteso quale incremento patrimoniale effettivo del soggetto beneficiario del trust, è stato successivamente sviluppato dalla giurisprudenza successiva, e in particolare da una serie di recenti pronunce intervenute a cavallo tra l'anno 2018 e 2019.

In particolare, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, la giurisprudenza si è sempre più allineata all'interpretazione secondo la quale è necessario avere riguardo, ai fini della determinazione della misura proporzionale o fissa da applicare, alla natura gratuita o onerosa del trust, conformemente alle sentenze n. 25478 del 2015 e 975 del 2018.

Sviluppando un filone che alcune precedenti pronunce avevano iniziato ad enucleare, viene considerata rilevante la circostanza che l'atto istitutivo del trust sia un atto oneroso o gratuito: solo una volta compiuto tale accertamento, è possibile stabilire in che misura debbano essere liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale (a seconda dei casi, in misura proporzionale se si tratta di atto oneroso, in misura fissa se si tratta di atto gratuito).

In quest'ottica, la natura onerosa dell'atto è l'unico indice dal quale è possibile desumere il carattere patrimoniale dello stesso.

Infatti, si ammette che l'atto istitutivo di un trust non può essere considerato a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura onerosa.

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. del 18 dicembre 2015, n. 25478; in senso conforme, anche Sez. V, sent. n. 25479 e 25480 del 2015 e n. 975 del 2018.



Ai fini della determinazione della misura dell'imposta applicabile, è necessario l'accertamento della natura onerosa o gratuita dell'atto, dovendosi tassare, nel primo caso (e solo in questo) in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel secondo, in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa.

Dunque, la rilevanza si sposta tutta sul concetto di patrimonialità: è necessario verificare il carattere oneroso del trust ed il contenuto patrimoniale dell'operazione ai fini della determinazione della misura dell'imposta applicabile.

Se il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito, la tassazione è da scontarsi in misura fissa, manifestandosi il presupposto dell'imposta solo al momento del definitivo trasferimento ai beneficiari.<sup>4</sup>

Invero, nelle pronunce che seguono questo filone, ve ne sono alcune che propongono, sempre nel rispetto del requisito dell'onerosità e del carattere patrimoniale dell'operazione, una valutazione caso per caso del contenuto effettivo dell'atto di costituzione del trust.

Infatti, si ammette che in tutte quelle ipotesi nelle quali è sin da subito evidente che il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di un terzo, ed i beneficiari risultino ben individuati, se il negozio costitutivo non prevede il ritorno dei beni in capo al settlor, si potrà riscontrare nell'operazione dismissiva una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'imposta proporzionale.

Così, si ammette che "alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., è legittima l'imposta proporzionale qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento".

Anche in questo caso, l'attenzione è concentrata sull'effetto traslativo, e sul correlato incremento patrimoniale: secondo la Sezione Tributaria, "coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro".

Se al contrario il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale<sup>5</sup>.

Anche per quanto riguarda l'imposta di donazione, l'orientamento prevalente di quella che potremmo definire la "terza stagione" della giurisprudenza della Suprema Corte, tende a stabilire che la tassazione immediata in misura proporzionale debba aversi solo in quei casi in cui l'incremento patrimoniale di un soggetto determinato sia effettivo e misurabile in moneta.

Sostanzialmente, si è nel senso di affermare che l'applicazione dell'imposta di successione o donazione è legittima solo quando è riscontrabile l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, dovendosi altrimenti scontare l'imposta di registro in misura fissa (quando dall'atto di disposizione del trust non siano specificamente individuati i beneficiari), mentre quella in misura proporzionale dovrà essere applicata quando direttamente dall'atto istitutivo del trust si possano individuare i beneficiari nonché la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo a questi ultimi; anche qui, dunque, occorre valutare caso per caso che cosa ha ad oggetto l'atto istitutivo, ovvero, se sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario.<sup>6</sup>

Il rilievo dell'arricchimento patrimoniale del soggetto beneficiario del trust, perché possa ritenersi legittima l'applicazione dell'imposizione proporzionale, è rimarcata nell'ordinanza n. 1131 del 2019, la quale abbandona la valutazione caso per caso degli effetti del trust e dell'individuazione definitiva dei beneficiari

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. V., sent. del 13 giugno 2018 n. 15469

<sup>5</sup> Cfr. Cass. civ., Sezione V, ord. del 5 dicembre 2018, n. 31455; in senso conforme si veda Sez. V, ordinanze n. 31446 del 2018 e n. 734 del 2019.

<sup>6</sup> In questo senso, si vedano Cass. civ., Sez. V, sent. del 30 maggio 2018 n. 13626 e ord. del 5 dicembre del 2018, n. 31445.

nell'atto costitutivo, assumendo quale unico presupposto impositivo l'effettivo incremento patrimoniale dei beneficiari.

Attraverso l'interpretazione dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, si afferma che anche per l'applicazione dell'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, da intendere come tali tutte quelle fattispecie previste dall'ordinamento tese alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 346/1990, del reale trasferimento dei beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.

In definitiva, si afferma che “mediante una lettura costituzionalmente orientata della normativa in esame (artt. 53 e 23 Cost.), è necessario attribuire giusto rilievo al fatto che l'imposta prevista dal d.lgs. 346/1990 non può che essere posta in relazione con “un'idonea capacità contributiva”, che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di “utilità economica della quale il costituente, destinando dispone”, ma a quella di “effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.

L'unico indice di capacità contributiva oggetto del novellato tributo viene individuato nell' “attualità ed effettività dell'incremento patrimoniale, da valutarsi sempre nella prospettiva causale unitaria dell'istituto civilistico del trust, mediante la individuazione puntuale del momento e del soggetto che manifesta la capacità contributiva, perché l'arricchimento non può dirsi attuale sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione”<sup>7</sup>.

L'incremento patrimoniale del beneficiario, da considerarsi nella sua effettività, diviene l'unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva ex art. 53 Cost., con la conseguenza che l'istituzione di un vincolo di destinazione non può essere tassata in sé e per sé, ma solo quando tale incremento non si sia realizzato; l'imposta proporzionale di donazione sarà applicabile solo in presenza di un effetto traslativo immediato dei beni dal disponente al beneficiario.

L'approdo della giurisprudenza, dunque, è nel senso di ammettere che, in qualsiasi caso, la tassazione in misura proporzionale deve aver luogo solo al momento del trasferimento, rilevando l'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, non prima, senza che, d'altra parte, possa darsi rilievo fiscale al mero impoverimento del disponente.

---

<sup>7</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. del 17 gennaio 2019, n. 1131